

GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII

Roma -- Giovedì, 19 agosto 1926

Numero 192

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	" 70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» -- Ministero delle Finanze (Telefono 91-86) -- ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 12640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggarsi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: A. Boffi - Ancona: G. Fogola - Aquila: F. Agnelli - Arezzo: A. Pellegrini - Ascoli Piceno: (*) - Avellino: C. Leprino - Bari: Fratelli Fania - Belluno: S. Benetta - Benevento: E. Tomaselli - Bergamo: Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I. - Bologna: L. Cappelli - Bolzano: L. Trevisini - Brescia: E. Castoldi - Cagliari: G. Carta Raspi - Caltanissetta: P. Milia Russo - Campobasso: (*) - Carrara: Libreria Bajmi - Caserta: Ditta F. Croce - Cosenza: (*) - Cremona: Libreria Sonzogno - Catania: G. Giannotta - Caltanzano: V. Scaglione - Chieti: F. Piccirilli - Como: C. Nani e C. - Cosenza: (*) - Cremona: Libreria Sonzogno - Cuneo: G. Salomone - Ferrara: Lunghini e Bianchini - Firenze: Armando Rossini - Fiume: Libreria «Dante Alighieri» di G. Dolcetti - Foggia: G. Pitone - Forlì: G. Archetti - Genova: Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libreria Italiana, Società Editrice Internazionale - Girgenti: L. Bianchetta - Grosseto: F. Signorelli - Imperia: S. Benedusi - Lecce: Libreria Fratelli Spaccante - Livorno: S. Belforte e C. - Lucca: S. Belforte e C. - Macerata: Libreria Editrice P. M. Ricci - Mantova: Arturo Mondovì - Messina: G. Principato - Milano: Libreria Fratelli Treves (in Galleria, Società Editrice Internazionale) - Modena: G. T. Vincenzi e nipote - Napoli: Libreria Internazionale Paravia-Treves, R. Majolo e figlio - Novara: R. Guaglio - Padova: A. Draghi - Palermo: O. Fiorenza - Parma: D. Viannini - Pavia: Succ. Bruni Marelli - Perugia: Simonelli - Pesaro: O. Semprucci - Piacenza: V. Porta - Pisa: Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite - Pola: E. Schmidt - Potenza: (*) - Ravenna: R. Lavagna e P. - Reggio Calabria: R. D'Angelo - Reggio Emilia: L. Bonvicini - Roma: Anonima Libreria Italiana, Stamperia Reale Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli - Rovigo: G. Marin - Salerno: P. Schiavona - Sansevero: Foggia; Venditti Luigi - Sassari: G. Ledda - Siena: Libreria San Bernardino - Siracusa: G. Greco - Sondrio: F. Zarucchi - Spezia: A. Zacuti - Taranto: Fratelli Filippi - Teramo: L. d'Ignazio - Torino: F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I. - Trapani: C. Banci - Trento: M. Disertori - Treviso: Longo e Zoppelli - Trieste: L. Cappelli - Udine: (*) - Venezia: L. Cappellin - Verona: R. Cabianca - Vicenza: G. Galia - Zara: E. de Schönfeld - Tripoli: Libreria Fichera - Bengasi: Francesco Russo - Asmara: A. A. e F. Cicero - All'Estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la Libreria Italiana, Rue du 4 septembre - (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza - NB Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Prima esposizione fiera nazionale delle industrie della pesca in Porto San Giorgio. Pag. 3637

Numero di pubblicazione LEGGI E DECRETI

1679. -- LEGGE 6 agosto 1926, n. 1365.
Norme per il conferimento dei posti notarili Pag. 3638

1680. -- REGIO DECRETO 9 luglio 1926, n. 1366.
Modificazioni al R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173, che istituisce i Provveditorati alle opere pubbliche Pag. 3638

1681. -- REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1926, n. 1368.
Anticipazione di spese per l'ultimazione delle opere dell'impianto idrico di Val Tidone Pag. 3639

1682. -- REGIO DECRETO 13 luglio 1926, n. 1367.
Sostituzione per l'abitato di Furci, in provincia di Chieti, del consolidamento col trasferimento, limitatamente alla zona a levante del corso Duca degli Abruzzi. Pag. 3639

1683. -- REGIO DECRETO 9 luglio 1926, n. 1359.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio ginnasio Galileo Galilei, in Monopoli Pag. 3640

RELAZIONE e REGIO DECRETO 1° luglio 1926.

Scioglimento del Consiglio comunale di Cerreto Sannita (Benevento) Pag. 3640

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle comunicazioni: Apertura di agenzia telegrafica. Pag. 3640

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Cassa nazionale di previdenza e Società «Dante Alighieri»: Elenco delle obbligazioni del prestito a premi sorteggiate nella 43ª estrazione del 30 giugno 1926 e di quelle premiate e rimborsate sino a tutta la 42ª estrazione e non ancora presentate all'incasso.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Prima esposizione fiera nazionale delle industrie della pesca in Porto San Giorgio.

Con decreto 29 luglio 1926 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1926 al reg. n. 10, Finanze, foglio n. 355, il comune di Porto San Giorgio è autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, numero 2740, la Prima esposizione fiera nazionale delle industrie della pesca, dei suoi prodotti ed affini, che avrà luogo a Porto San Giorgio dal 15 al 31 agosto 1926.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1679.

LEGGE 6 agosto 1926, n. 1365.

Norme per il conferimento dei posti notarili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I notai sono nominati con decreto Reale in seguito a concorso per esame, che sarà tenuto in Roma almeno una volta all'anno, per quel numero di posti che sarà determinato dal Ministro per la giustizia.

L'esame avrà carattere teorico pratico e le modalità relative saranno stabilite con decreto del Ministro stesso.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e non avere compiuto gli anni 50.

Art. 2.

Il conferimento delle nomine avverrà in base alla scelta che sarà esercitata dai vincitori del concorso; secondo l'ordine della graduatoria.

Gli eventuali rinunciatarî saranno sostituiti da coloro che nel concorso furono dichiarati idonei.

Art. 3.

Ai posti notarili, che si renderanno vacanti, si provvederà mediante trasferimento dei notai in esercizio, e, in mancanza di questi, mediante nuove nomine.

I trasferimenti sono disposti con decreto Ministeriale, in seguito a concorso per titoli.

Gli avvisi per detti concorsi saranno pubblicati nel Bollettino del Ministero della giustizia, assegnandosi il termine di un mese da tale pubblicazione per la presentazione delle domande e per il pagamento della tassa di concorso.

Art. 4.

Per la scelta si terrà conto dei requisiti di capacità e di condotta professionale e morale, e cioè dei risultati dell'esame di concorso per la prima nomina, dell'anzianità di esercizio effettivo, dell'attitudine ed operosità dimostrate, della estimazione pubblica goduta, del servizio militare prestato durante la guerra e ricompense conseguite, dei titoli legali e delle pubblicazioni, e si terrà anche conto dell'appartenenza, per origine o per residenza o per precedente esercizio notarile, al distretto della Corte d'appello nella cui circoscrizione è il posto da conferire.

Art. 5.

Per il periodo di cinque anni, a decorrere dal 1° luglio 1925, i concorsi per esami saranno limitati per ciascun distretto a due terzi dei posti vacanti. Il terzo rimanente sarà conferito mediante concorsi per titoli fra coloro che abbiano anzianità di esercizio presunto per la disposizione dell'art. 167 della legge sul notariato o in dipendenza del

servizio militare prestato durante la guerra. Saranno altresì ammessi al concorso coloro che abbiano esercitato funzioni di coadiutore di un notaro anteriormente al 1° luglio 1925, col beneficio della valutazione di tale esercizio come anzianità presunta, anche se sprovvisti di laurea in giurisprudenza.

Art. 6.

Per la scelta tra i concorrenti di cui al precedente articolo si terrà conto della condotta morale, dell'anzianità di esercizio presunto ed eventualmente effettivo, del merito dell'esame, dei servizi resi negli archivi notarili e in altri uffici aventi affinità col notariato, del servizio militare prestato durante la guerra e delle ricompense militari conseguite, dei titoli legali e delle pubblicazioni.

Art. 7.

I notai in esercizio sono dispensati dall'ufficio al compimento del 75 anno di età, con decreto Reale.

Art. 8.

Le disposizioni riguardanti la nomina di coadiutore permanente sono abrogate.

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con tutte le altre vigenti in materia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 1680.

REGIO DECRETO 9 luglio 1926, n. 1366.

Modificazioni al R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173, che istituisce i Provveditorati alle opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 7 luglio 1925, n. 1173, e 15 agosto 1925, n. 1636;

A mente delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1925, n. 2299;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al secondo comma dell'art. 12 del R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è sostituito il seguente:

« Per provvedere al pagamento delle spese impegnate sia sui capitoli anzidetti, sia sugli altri capitoli riflettenti opere o servizi che si eseguono nel compartimento territoriale di ogni Provveditorato saranno effettuate anticipazioni ai provveditori, con mandati tratti sulle varie sezioni di tesoreria comprese nei singoli compartimenti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1926.

Atti del Governo, registro 251, foglio 62. — COOP

Numero di pubblicazione 1681.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1926, n. 1368.

Anticipazione di spese per l'ultimazione delle opere dell'impianto idrico di Val Tidone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare l'ultimazione delle opere dell'impianto idrico di Val Tidone;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere al Consorzio d'Irrigazione della Val Tidone, con sede in Piacenza, un'anticipazione d'importo non superiore a L. 15,000,000, per il compimento dei lavori inerenti all'impianto idrico sul Torrente Tidone.

Art. 2.

L'anticipazione di cui al precedente articolo verrà corrisposta in relazione alle effettive necessità della gestione, debitamente accertata dai rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero delle finanze.

Una prima rata, di importo non superiore a L. 3,000,000, potrà essere corrisposta al predetto Consorzio all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Nessun utile potrà essere attribuito ai componenti il predetto Consorzio sino a che non venga reintegrato lo Stato della somma erogata in applicazione del presente decreto, fermo restando, dopo avvenuto il totale rimborso della somma suddetta, quanto dispone l'art. 1 del disciplinare 22 agosto 1925 allegato al R. decreto 26 settembre 1925, in appli-

cazione dell'art. 52 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, numero 2161.

Art. 4.

Nella tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, è apportata la seguente variante:

Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nell'Italia Centrale.

Anticipazione per la costruzione dell'impianto idrico di Val Tidone, + 15,000,000.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno apportate le necessarie variazioni negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge da parte dei Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI
— BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1926.

Atti del Governo, registro 251, foglio 64. — COOP

Numero di pubblicazione 1682.

REGIO DECRETO 13 luglio 1926, n. 1367.

Sostituzione per l'abitato di Furci, in provincia di Chieti, del consolidamento col trasferimento, limitatamente alla zona a levante del corso Duca degli Abruzzi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto Luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 299;

Vista la legge 13 aprile 1911, n. 311;

Ritenuto che la Commissione tecnica per le strade comunali da costruire nel Mezzogiorno e gli abitati da consolidare o trasferire, si pronunciò, con voto del 5 maggio 1922, n. 166, favorevolmente alla sostituzione, per l'abitato di Furci, in provincia di Chieti, del consolidamento col trasferimento, limitatamente alla zona a levante del corso Duca degli Abruzzi;

Ritenuto che, prima di procedere all'esecuzione dei lavori attinenti a detto parziale trasferimento, in luogo del consolidamento, occorre ora autorizzare la inversione dei due benefici, ai sensi dell'art. 20 della legge 13 aprile 1911, numero 311;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 20 della legge 13 aprile 1911, n. 311, è autorizzato, per l'abitato di Furci, in provincia di Chieti, la sostituzione del consolidamento col trasferimento, limitatamente alla zona a levante del corso Duca degli Abruzzi.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURATI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1926.

Atti del Governo, registro 251, foglio 63. — Coop

Numero di pubblicazione 1683.

REGIO DECRETO 9 luglio 1926, n. 1359.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio ginnasio Galileo Galilei, in Monopoli.

N. 1359. R. decreto 9 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio ginnasio Galileo Galilei, in Monopoli, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1926.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 1° luglio 1926.

Scioglimento del Consiglio comunale di Cerreto Sannita (Benevento).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 1° luglio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cerreto Sannita, in provincia di Benevento.

MAESTA'.

Vivaci dissensi manifestatisi in seno all'Amministrazione comunale di Cerreto Sannita ed accentuati di recente dal contegno inconsulto e provocante assunto da taluni consiglieri, e particolarmente dal sindaco, in ripetute circostanze, hanno determinato nella cittadinanza un vivace movimento di reazione, che ha dato luogo a preoccupanti manifestazioni durante le quali l'ordine pubblico poté essere mantenuto soltanto mediante eccezionali misure di pubblica sicurezza.

Il Prefetto ad evitare i più gravi perturbamenti che l'ulteriore permanenza in carica della rappresentanza elettiva minacciava di causare, ha dovuto sospenderla dalle funzioni affidando ad un suo Commissario la provvisoria gestione del Comune.

Ma poichè la situazione locale, data la tensione degli animi, non accenna a migliorare, si da consentire la reintegrazione in carica degli attuali amministratori, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno:

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cerreto Sannita, in provincia di Benevento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Angelo Manganiello è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Il giorno 12 luglio 1926, in Livorno, Hotel Corallo Acqua della Salute, provincia di Livorno, è stata attivata una agenzia telegrafica limitatamente al servizio di accettazione dei telegrammi.